



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Disciplinare per la concessione di patrocini
a titolo non oneroso a soggetti terzi e a soggetti terzi in
compartecipazione con le strutture interne al CNR**

INDICE

[Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione e definizione](#)

[Art. 2 - Criteri per la concessione di Patrocini](#)

[Art. 3 - Iniziative e soggetti beneficiari di Patrocini](#)

[Art. 4 - Procedura per la concessione di Patrocini](#)

[Art. 5 - Uso dei segni distintivi del CNR](#)

[Art. 6 - Concessione del Patrocinio CNR: obblighi e responsabilità](#)

[Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali](#)

Allegati:

- a) Loghi vari formati
- b) Modulo richiesta Patrocinio

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche può concedere patrocini a titolo non oneroso in coerenza con le finalità statutarie *“promuove la diffusione della conoscenza nella società”* (art. 3 statuto CNR).
2. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei patrocini a titolo non oneroso da parte del CNR, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della L. n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione *“Amministrazione trasparente”* ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
3. Per Patrocinio si intende una forma non onerosa di adesione e una manifestazione di apprezzamento del CNR a iniziative organizzate da enti pubblici, associazioni, fondazioni e soggetti privati, ritenute meritevoli per la loro finalità scientifica, culturale, sociale e promozionale, nonché coerenti con la missione e gli obiettivi del CNR.
4. Per Soggetto organizzatore si intende la persona fisica o persona giuridica che realizza l’iniziativa per cui chiede il patrocinio. Nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra più soggetti, per Soggetto organizzatore si intende l’Ente che ha il ruolo di maggior impegno nella realizzazione dell’iniziativa. Il concedente il patrocinio è esclusivamente il CNR rappresentato dal suo Presidente p.t.. Il presente disciplinare non si applica alle iniziative per le quali il Soggetto organizzatore sia il CNR, anche in collaborazione con altri soggetti. Il presente disciplinare si applica alle iniziative per le quali il CNR sia partecipante non organizzatore.

Art. 2 - Criteri per la concessione di Patrocini

I criteri per analizzare le richieste saranno i seguenti:

- coerenza degli obiettivi dell’iniziativa meritoria con le finalità statutarie del CNR, ambiti generali e linee di attività dell’Ente;
- rilevanza delle tematiche affrontate per il sistema Paese;
- valore tecnico - scientifico dell’iniziativa;
- la partecipazione del CNR in qualità di co-organizzatore dell’evento e alle attività dell’iniziativa costituisce criterio preferenziale per la concessione del patrocinio.

Art. 3 - Iniziative e soggetti beneficiari di Patrocini

1. Le tipologie di iniziative patrocinate sono:
 - convegni, conferenze, dibattiti;
 - eventi formativi;
 - incontri tecnico-scientifici relativi a progetti nazionali/internazionali;
 - festival, mostre, fiere, manifestazioni culturali, scientifiche, educative e sociali;
 - stampe, volumi e pubblicazioni di prodotti editoriali, multimediali collegati agli eventi di cui sopra.
2. Ai fini della concessione del patrocinio CNR è necessaria la presenza delle seguenti condizioni:
 - attinenza dell'iniziativa con le finalità statutarie e i compiti istituzionali del CNR;
 - carattere tecnico-scientifico o divulgativo dell'iniziativa;
 - rilevante interesse pubblico alla tematica dell'iniziativa.
3. Sono escluse le iniziative:
 - vietate dalla legge;
 - in conflitto e/o in contraddizione con i principi e le finalità statutarie del CNR;
 - aventi scopi o finalità, anche indirette, commerciali o a fini di lucro, volte alla vendita o alla promozione di beni o servizi;
 - che prevedano la partecipazione di partiti e movimenti politici, sindacali, religiosi ovvero di soggetti di natura associativa i cui programmi comprendano forme di discriminazione o esclusione nei confronti di terzi;
 - la cui organizzazione abbia come fine esclusivo la propaganda o il finanziamento della propria struttura organizzativa.
4. Il patrocinio può essere concesso, sia in relazione a una iniziativa specifica, sia in relazione a gruppi di iniziative. Ha validità limitata alla specifica iniziativa o gruppo di iniziative patrocinate. La concessione di patrocinio non comporta, di norma, alcun impegno di risorse strumentali per il CNR, né l'obbligo a fornire qualsivoglia forma di supporto all'iniziativa di tipo organizzativo e logistico.

5. I potenziali soggetti beneficiari di patrocinio sono:
 - organismi, associazioni, comitati e fondazioni operanti sul territorio nazionale, organismi internazionali, enti pubblici);
 - persone giuridiche pubbliche e private (singole e/o associate) che non hanno fini di lucro e che svolgono attività e/o perseguono scopi compatibili con le finalità statutarie del CNR;
 - società di capitali o di persone esclusivamente per iniziative non profit di rilevante carattere tecnico scientifico, divulgativo e sociale.
6. Le persone giuridiche private che intendono fare richiesta di concessione di patrocinio CNR, ai sensi del presente Disciplinare, devono possedere:
 - atto costitutivo e/o statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata registrata;
 - struttura sociale e organizzativa idonea a garantire il buon esito dell'iniziativa promossa.

Art. 4 - Procedura per la concessione di Patrocini

1. La concessione del patrocinio è subordinata alla presentazione di una richiesta formale sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore dell'iniziativa, trasmessa da tale soggetto organizzatore o da altro soggetto da esso incaricato. Tale richiesta deve essere inviata al CNR, all'attenzione della Responsabile Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata tramite Posta Elettronica Certificata a: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, entro il termine di 120 giorni precedenti la data di inizio dell'evento/iniziativa.
2. La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - denominazione estesa dell'iniziativa;
 - indicazione degli organizzatori e responsabili;
 - data e luogo di svolgimento;
 - sintesi e obiettivi della iniziativa o gruppo di iniziative;La domanda dovrà essere corredata da:
 - programma dettagliato dell'iniziativa, elenco relatori con relative qualifiche, contenuti;
 - eventuali partnership, sponsorship, collaborazioni e patrocini da parte di altre istituzioni;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;
 - recapiti utili agli uffici competenti, per eventuali chiarimenti per l'istruttoria.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione che illustri la natura del soggetto organizzatore ovvero:
 - nel caso di soggetto giuridico di diritto pubblico: legge istitutiva, statuto;
 - nel caso di soggetto giuridico di diritto privato: atto costitutivo, statuto.
 4. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa veda la partecipazione del CNR, la richiesta dovrà essere formalizzata dalla Struttura Interna del CNR seguendo quanto enunciato nei precedenti punti 1, 2 e 3.
 5. L'Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata del CNR procede all'istruttoria e a chiedere il parere del/della Direttore/Direttrice del Dipartimento CNR di competenza o del Direttore generale per iniziative di interesse organizzativo, amministrativo e gestionale.
 6. I/Le Direttori/Direttrici di Dipartimento o il Direttore generale esprimono parere favorevole o non favorevole in merito al valore tecnico-scientifico dell'iniziativa, entro il termine massimo di 15 giorni. A seguito di una valutazione positiva, la documentazione, unitamente al parere del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento, è sottoposta al Presidente del CNR per la valutazione finale/concessione.
 7. La concessione del patrocinio è disposta dal Presidente del CNR e trasmessa al soggetto richiedente unitamente ai segni distintivi del CNR e l'estratto del Manuale d'Uso. Qualora non sia adottato alcun atto, la richiesta si intende respinta.
 8. Sono da escludersi le realizzazioni di iniziative diverse o difformi da quelle autorizzate. È possibile proporre delle modifiche alle iniziative autorizzate, purché le eventuali modifiche siano comunicate entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'evento patrocinato.
 9. Il CNR può revocare la concessione del patrocinio per sopravvenuta rivalutazione dell'interesse pubblico che aveva dato luogo alla concessione.
 10. La concessione del patrocinio comporta il diritto di utilizzare i segni distintivi del CNR per l'iniziativa o per il gruppo di iniziative oggetto di richiesta e consente l'apposizione degli stessi su tutto il materiale di comunicazione cartaceo, digitale e la diffusione/pubblicazione di tale materiale con la dicitura: "con il patrocinio di".

11. È reperibile *on line* sul sito web istituzionale dell'ente www.cnr.it il modulo: *“Richiesta patrocinio”*.

Art. 5 - Uso dei segni distintivi del CNR

1. L'uso della denominazione e del marchio CNR (logotipo), anche disgiuntamente, è di competenza esclusiva del CNR, dei propri Organi e delle proprie Strutture, i quali sono tenuti ad avvalersene in relazione alle proprie attività istituzionali.
2. Il logo del CNR è stato oggetto di registrazione ai sensi del Codice della proprietà industriale e, in tutti i casi di utilizzo, non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni presenti nella sua declinazione originaria nel rispetto del *“Manuale d'identità visiva dell'Ente”* (delibera CDA 358/2022).
3. L'uso del nome e del logo CNR, al di fuori del patrocinio, da parte di strutture CNR o di altri soggetti sul materiale e sui documenti relativi ad attività e a progetti realizzati in attuazione di accordi sottoscritti con il CNR è consentito solo alle seguenti condizioni:
 - l'uso del nome e del logo del CNR non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi del soggetto contraente né di terzi;
 - l'uso del nome e del logo del CNR sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
 - il logo CNR deve essere apposto in modo che sia ben visibile, affinché non possa essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
 - non sia arrecato in alcun modo danno all'immagine e alla reputazione del CNR e sia tenuto indenne il CNR stesso da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo.
4. Nel caso di patrocinio, il logo CNR o la sua denominazione non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

Art. 6 - Concessione del patrocinio CNR: obblighi e responsabilità

1. In caso di concessione del Patrocinio CNR, il soggetto patrocinato si impegna al rispetto:
 - di quanto indicato nella richiesta di patrocinio e nell'atto di concessione, anche a seguito di modifica autorizzata;
 - di quanto disposto dal presente Disciplinare, dallo Statuto e dagli altri atti e Regolamenti del CNR per quanto applicabili;
 - della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003 e del Regolamento 679/2016 (GDPR);
 - degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62 - modificato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81) nonché del Codice di comportamento del CNR adottato il 17 ottobre 2017 dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 137/2017.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si applica il Codice della proprietà industriale, per quanto compatibile.

Qualora il CNR proceda alla registrazione di altri segni distintivi (marchi derivati, composti etc.), la concessione d'uso dei medesimi a fini di patrocinio sarà soggetta al presente Disciplinare.

Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'uso del logo del CNR, concesso in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente disciplinare resta sottoposto alla disciplina previgente e/o agli accordi sottoscritti con l'Ente fino al termine dell'autorizzazione accordata.